

**ORDINE dei GEOLOGI
della Lombardia**

Spett.le Provincia di Pavia
Settore Viabilità Edilizia Ambiente e Sistemi
Pubblici Locali
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

c.a. Dott. Alfredo Scrivano
segretario generale@provincia.pv.it

c.a. Dott.ssa Roberta Baldiraghi
r.baldiraghi@provincia.pv.it

Inviata via PEC e email ordinaria

Milano 17 novembre 2017
ns. rif. Prot. 186PE/2017

Oggetto: Procedura di acquisizione di una prestazione di servizi per l'esecuzione di indagini e redazione di relazione geologica-geotecnica - avvio della procedura di affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, attraverso la piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia - CIG Z6A20972F5

Atto di significazione ed invito con istanza in autotutela

Lo scrivente Ordine dei Geologi della Lombardia, presa visione degli atti relativi alla procedura in oggetto, rileva una serie di vizi di illegittimità per i quali chiede l'immediata rettifica/annullamento della procedura.

Tenuto conto che:

1. la procedura tratta inequivocabilmente dell'affidamento di 4 diversi servizi professionali, sebbene sia descritta come se si trattasse di 4 servizi di impresa, poiché:
 - al comma 1 della determina è specificato che "è necessario intervenire per la sistemazione e messa in sicurezza di corpi franosi e consolidamento delle sedi stradali sotto indicate"
 - al comma 2 della determina è definito che il servizio oggetto dell'appalto è necessario "per redigere i progetti di cui sopra"
 - al comma 3 della determina è indicato che vi è la "necessità di affidare a soggetto esterno all'Ente l'esecuzione di indagini complete di relazione geologica - geotecnica [...]"
 - all'allegato A è ribadito che l'oggetto del bando comprende "la predisposizione della relazione geotecnica per ogni tratto delle strade sotto riportate"

ORDINE dei GEOLOGI della Lombardia

2. per i motivi di cui sopra, i servizi professionali in affidamento devono “necessariamente” comprendere la relazione geologica e solo “eventualmente” possono comprendere la relazione geotecnica, poiché il DM 14/01/2008 specifica chiaramente al cap. 6.2 che “il progetto delle opere e dei sistemi geotecnici deve articolarsi nelle seguenti fasi 1) caratterizzazione e modellazione geologica del sito 2) scelta del tipo di opera o di intervento e programmazione delle indagini geotecniche [... omissis...]” e indica al cap. 6.2.1 che la scelta del programma delle indagini geotecniche deve essere fatto sulla base di una relazione geologica poiché il modello geologico “deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per il progettista per inquadrare i problemi geotecnici e per definire le indagini geotecniche. Metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologica”

3. la relazione geologica deve essere redatta anche in conformità alle prescrizioni indicate nelle norme geologiche di piano indicate nei PGT comunali, comprese le prescrizioni in materia di prevenzione del rischio sismico, poiché la DGR 2616/2011 di Regione Lombardia ribadisce al Cap. 4 che, con riferimento alla classe di fattibilità geologica del territorio indicate nel PGT comunale, le norme geologiche di piano “*riportano, per ciascuna delle classi di fattibilità, precise indicazioni in merito alle indagini di approfondimento, alle prescrizioni per le tipologie costruttive e alle eventuali opere di mitigazione del rischio da realizzarsi. Tali indagini, prescritte per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti), devono essere realizzate prima della progettazione degli interventi edificatori in quanto propedeutiche alla pianificazione degli stessi e alla progettazione. Non sostituiscono comunque, anche se possono comprendere, le indagini previste in fase esecutiva, dalle Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla normativa nazionale. Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica*”

4. la relazione geologica è di esclusiva competenza degli iscritti all’Albo Professionale dei geologi e che la relazione geotecnica è di competenza, oltre che di detti geologi, anche di alcune altre categorie di professionisti iscritti ai rispettivi albi (cfr. Parere Consiglio di Stato n. 154/1994 + altri).

**ORDINE dei GEOLOGI
della Lombardia**

5. è vietato il subappalto della relazione geologica poiché all'Art. 31 comma 8 del D.LGS 50/2016 è indicato che l'affidatario degli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento "non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali"
6. è necessaria la presenza del geologo poiché all'Art. 3.1 della Linea Guida Anac n. 1 relativa ai servizi di Ingegneria è indicato che vi è "la necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista"
7. è obbligatorio calcolare il costo dei compensi delle prestazioni professionali in base alle tabelle dei corrispettivi redatte dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti poiché all'Art. 24 comma 8 del D.LGS 50/2016 è disposto che "il calcolo del corrispettivo della prestazione professionale da porre a base di gara deve essere determinato dalla stazione appaltante con riferimento alle tabelle dei corrispettivi determinate dai Ministeri competenti (DM 17/06/2016)"
8. la relazione geologica e la relazione geotecnica devono essere sviluppate con espresso riferimento alle caratteristiche sia del sito in esame che delle opere di progetto, poiché al cap. 6.2.1 del DM 14/01/2008 è specificato che "in funzione del tipo di opera o di intervento e della complessità del contesto geologico specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico" e al cap. 6.2.2. del DM 14/01/2008 è specificato che "le indagini geotecniche devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o di intervento e devono riguardare il volume significativo di cui al §3.2.2"

Per tutto quanto sopra esposto, riteniamo che la procedura debba essere corretta prevedendo di:

ORDINE dei GEOLOGI della Lombardia

1. includere nell'oggetto dell'incarico l'espressa necessità di produrre una relazione geologica per ogni sito
2. limitare la partecipazione ai soli geologi professionisti iscritti all'Albo oppure ad operatori economici aggregati in forma stabile o temporanea tra i quali vi sia un soggetto geologo iscritto all'Albo professionale indicato nominativamente che si occuperà della redazione della relazione geologica
3. indicare espressamente nel testo il divieto di subappalto della relazione geologica, lasciando aperta la possibilità di subappaltare i servizi imprenditoriali (indagini)
4. distinguere chiaramente gli importi dei corrispettivi previsti per le prestazioni professionali da quelli previsti per i servizi imprenditoriali
5. determinare analiticamente il compenso della relazione geologica e della relazione geotecnica per i 4 siti in esame con riferimento alle tabelle dei corrispettivi indicate al DM 17/06/2016 tenendo conto dell'importanza dell'opera e della complessità della prestazione
6. determinare il costo previsto per le indagini richieste sulla base di prezzi pubblici riconosciuti
7. giustificare il piano di indagine scelto per ogni cantiere o, qualora si intenda l'incarico in esame adeguato al solo livello di fattibilità, indicare che il soggetto affidatario dovrà, sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, redigere il piano delle indagini per il progetto definitivo delle opere

Si diffida il committente dall'uso di relazioni geologiche pregresse, con eccezione di quelle redatte con espresso riferimento alle caratteristiche dei siti in esame ad alle opere di progetto, sempre che siano state redatte in conformità alle prescrizioni delle norme geologiche di piano contenute negli strumenti urbanistici comunali ed in conformità alla normativa sismica vigente.

Lo scrivente Ordine è a vostra disposizione per il calcolo dell'importo da porre a base di gara secondo il DM 17/06/2017, previa comunicazione del valore e della categoria dell'opera.

In conclusione, si invita il committente a dare riscontro formale all'istanza qui presentata e provvedere alla rettifica oppure all'annullamento con riedizione del bando, accogliendo le istanze presentate dall'Ordine dei Geologi della Lombardia che in difetto di riscontro, si riserva di procedere

**ORDINE dei GEOLOGI
della Lombardia**

nei termini di legge con ricorso giurisdizionale, onde tutelare gli interessi legittimi della categoria rappresentata.

Informiamo altresì che contestualmente alla presente istanza viene inoltrata diffida ai Geologi iscritti all'Albo dal partecipare alla procedura in oggetto, comprensiva dell'invito a ritirare offerte eventualmente già presentate e con espresso avvertimento che il mancato rispetto della diffida comporterà per l'iscritto l'avvio di un procedimento disciplinare e che la diffida rimane vigente anche per eventuali procedure di affidamento diretto successive alla scadenza del bando.

Si rammenta che codesto Ordine vigilerà sul rispetto della normativa tecnica ed amministrativa qui richiamata anche laddove l'Amministrazione dovesse decidere di procedere all'affidamento diretto dell'incarico professionale.

Distinti saluti.

Ordine dei Geologi della Lombardia

Il Presidente

Dott. Geol. Gaetano Butticè

